



Modifiche al codice penale e di procedura penale concernenti i delitti di truffa e circonvenzione di incapaci ai danni di anziani

A.C. 40, A.C. 257, A.C. 4130 N.T.

Dossier n° 293 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
19 luglio 2017

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	40, A.C. 257, A.C. 4130 N.T.
Titolo:	Modifiche al codice penale e di procedura penale concernenti i delitti di truffa e circonvenzione di incapaci ai danni di anziani
Iniziativa:	Parlamentare
Commissione competente :	Il Giustizia
Stato dell'iter:	in corso di esame in sede referente

Contenuto

I cinque articoli del provvedimento all'esame della Commissione Affari costituzionali sono stati elaborati dalla Commissione Giustizia, chiamata ad affrontare il tema dell'inasprimento delle sanzioni penali per le condotte di truffa in danno degli anziani.

In particolare, l'**articolo 1, comma 1**, del testo elaborato dalla Commissione di merito, introduce nel codice penale il nuovo delitto di **frode patrimoniale in danno di soggetti vulnerabili**. La fattispecie penale è inserita all'**art. 643-bis**, nel titolo XIII - relativo ai delitti contro il patrimonio - e, in particolare, nel capo II, dedicato ai **delitti contro il patrimonio mediante frode**.

L'illecito consiste nella condotta di chiunque (reato comune), con **mezzi fraudolenti**, induce una persona a dare o promettere indebitamente a sé o ad altri denaro, beni o altra utilità; il reato si caratterizza per le qualità personali della **persona offesa**, che deve versare in **situazioni di vulnerabilità psicofisica in ragione dell'età avanzata**. Dunque, non ricorre il reato in presenza di qualsiasi vulnerabilità, ma solo di quella causata ("in ragione") dall'età avanzata, che la Commissione ha scelto di non collegare a priori al superamento di una specifica età. Spetterà al giudice valutare il ricorrere di entrambi i presupposti.

Si applica questa fattispecie penale solo se il **fatto è commesso** secondo una delle seguenti modalità ("ovvero"):

- nell'abitazione della persona offesa, o in altro luogo di privata dimora, o all'interno o in prossimità di uffici postali o di sedi di istituti di credito, di luoghi di cura o di ritrovo di persone anziane o di case di riposo;
- simulando un'offerta commerciale di beni o servizi.

Si tratta di un **reato di pericolo**, in quanto - diversamente dalla truffa (art. 640 c.p.) e dalla circonvenzione di incapaci (art. 643 c.p.) non è espressamente richiesto il danno (che peraltro si realizza almeno nel caso della dazione di denaro, beni o altra utilità).

Il nuovo delitto è punito con la **reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 400 a 3.000 euro**. Stante l'innalzamento delle pene per il delitto di circonvenzione di incapaci (v. *infra*, art. 4-bis, che prevede la reclusione da 2 a 7anni), la nuova fattispecie si caratterizza per la minore gravità. Non è prevista la clausola di salvaguardia (salvo che il fatto costituisca più grave reato).

Il **delitto è aggravato** (secondo comma del nuovo art. 643-bis) se il fatto è commesso, alternativamente ("ovvero"):

- con strumenti telefonici, informatici o telematici;
- avvalendosi di dati della vita privata della persona offesa, acquisiti fraudolentemente o senza il suo consenso.

La proposta di legge, dunque, aggiunge una nuova fattispecie penale tra i delitti contro il patrimonio mediante frode, per colpire condotte di frode in danno di anziani, attualmente

[Frode patrimoniale in danno di soggetti vulnerabili \(art. 643-bis c.p.\)](#)

[Il rapporto con la truffa e la](#)

punite a titolo di truffa aggravata (art. 640 c.p., con l'aggravante della minorata difesa) o di circonvenzione di persone incapaci (art. 643 c.p.).

circonvenzione
di incapaci

L'art. 640 c.p. (**Truffa**) punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno (primo comma).

La disposizione individua tre **aggravanti** speciali del reato, che comportano un aumento di pena (reclusione da uno a cinque anni e multa da 309 a 1.549 euro):

1) *se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;*

2) *se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità;*

2-bis) *se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5) (il riferimento è alla cd. **minorata difesa** cioè l'averne profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, **anche in riferimento all'età**, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa) (secondo comma).*

La punibilità del delitto è a querela della persona offesa; si procede, invece, d'ufficio quando ricorre taluna delle circostanze aggravanti indicate ovvero altra circostanza aggravante (terzo comma).

La truffa è reato plurioffensivo, lesivo della libera formazione del consenso e del patrimonio della vittima. Elemento peculiare del reato – da cui deriva la lesione dell'interesse alla libertà della formazione del consenso – è la cooperazione della vittima; l'autore della truffa ottiene, infatti, l'ingiusto profitto patrimoniale attraverso un inganno e - pur in assenza di una specifica previsione - concorde giurisprudenza ritiene che il risultato dell'illecito (il danno patrimoniale e il profitto ingiusto) debba derivare dal *compimento di un atto di disposizione patrimoniale* da parte della vittima (Cassazione, Sez. Unite, sentenza n. 1 del 16 dicembre 1998; Sez. II, sentenza n. 6022 del 30 gennaio 2008; Sez. Unite, Sentenza n. 155 del 29-09-2011).

Come accennato, il numero 2-bis del secondo comma dell'art. 640 c.p., introdotto dalla legge n. 94 del 2009, ha previsto che l'aggravante comune della **minorata difesa, anche in relazione all'età della vittima** (art. 61, n. 5, c.p.), costituisca aggravante speciale del delitto di truffa, così determinando un inasprimento della risposta sanzionatoria, anche dal punto di vista della applicabilità della disciplina dettata in caso di concorso di circostanze. Infatti, l'art. 63 comma 3, c.p. prevede che: "Quando per una circostanza la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o si tratta di circostanza ad effetto speciale, l'aumento o la diminuzione per le altre circostanze non opera sulla pena ordinaria del reato, ma sulla pena stabilita per la circostanza anzidetta. Sono circostanze ad effetto speciale quelle che importano un aumento o una diminuzione della pena superiore ad un terzo". In base, poi, al successivo comma 4 dell'art. 63: "Se concorrono più circostanze aggravanti tra quelle indicate nel secondo capoverso di questo articolo, si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave; ma il giudice può aumentarla".

Va ricordato come **concorde giurisprudenza** di legittimità ha ritenuto che **l'età non può di per sé costituire condizione autosufficiente ai fini della configurabilità dell'aggravante** di cui all'art. 61, n. 5, c.p., dovendo essere accompagnata da fenomeni di decadimento o di indebolimento delle facoltà mentali o da ulteriori condizioni personali (quali il basso livello culturale della vittima) che determinano un diminuito apprezzamento critico della realtà (Cassazione, Sez. II, sent. n. 39023 del 2008). Su tale linea, Cassazione, II sez., sent. n. 35997 del 2010 ha confermato la necessità di accertare "se si sia in presenza di una complessiva situazione di approfittamento della particolare vulnerabilità emotiva e psicologica propria dell'età senile" verificando in particolare "se la capacità di percezione e reazione della condotta antiggiuridica, da parte della vittima anziana, risulti in concreto menomata, avendo riguardo alla ipotetica percezione e reattività di una persona più giovane, di mezza età. Con tale prova controfattuale sarà possibile determinare se, astrattamente, la condotta criminosa posta in essere avrebbe avuto le medesime probabilità di riuscita o se sia stata agevolata dalla scarsa lucidità e dalla sostanziale incapacità di orientarsi da parte delle vittime nella comprensione degli avvenimenti, secondo criteri di normalità". La disciplina della minorata difesa è stata, quindi, uniformemente interpretata nel senso che l'averne approfittato di circostanze di tempo, di luogo o di persone tali da ostacolare la pubblica o privata difesa debba essere specificamente valutato anche in riferimento all'età senile della persona offesa, avendo voluto il legislatore assegnare rilevanza ad una serie di situazioni che denotano nel soggetto passivo una particolare vulnerabilità della quale l'agente trae consapevolmente vantaggio (v. Cassazione, sez. IV, sent. n. 1759 del 2013). In senso conforme, più recentemente, Cassazione, Sezione II, sent. n. 44951 del 2016.

Attualmente l'art. 643 c.p. (**Circonvenzione di persone incapaci**) punisce con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 206 a 2.065 euro chiunque, per procurare a sé o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di un minore, ovvero **abusando dello stato d'infermità o deficienza psichica di una persona**, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto, che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso.

La giurisprudenza ha interpretato in senso ampio il riferimento allo stato di infermità o deficienza

psichica della persona offesa (Cassazione, II sez., sent. n. 3458 del 2005); tale stato si sostanzia in tutte le forme, anche non morbide, di abbassamento intellettuale, di menomazione del potere di critica, di indebolimento della funzione volitiva ed affettiva, che rendono facile la suggestionabilità e diminuiscono i poteri di difesa contro le insinuazioni e le insidie. Secondo Cassazione, II sez., sent. n. 24192 del 2010, rientra nella nozione di "deficienza psichica" ex art. 643 c.p. la minorata capacità psichica, con compromissione del potere di critica ed indebolimento di quello volitivo, tale da rendere possibile l'altrui opera di suggestione, perché è "deficienza psichica" qualsiasi **minorazione della sfera volitiva ed intellettuale che agevoli la suggestionabilità della vittima e ne riduca i poteri di difesa contro le altrui insidie.**

Sul rapporto tra truffa (art. 640 c.p.) e circonvenzione di incapaci (art. 643 c.p.) recente giurisprudenza di legittimità (Cassazione, II sez., sent. 13 gennaio 2016, n. 945), scongiurando la violazione del principio del *ne bis in idem*, ha chiarito che la condotta tipica dell'abuso di cui all'art. 643 c.p. non esige che la qualità dell'azione raggiunga il livello degli artifici o raggiri (previsti per la truffa), ma neppure li esclude. Pertanto, ove la condotta del soggetto attivo sia riconducibile astrattamente ad entrambe le fattispecie richiamate, ma l'abuso si sostanzia in artifici o raggiri posti in essere in un lasso temporale unitario e circoscritto, connotato dalla condizione di deficienza psichica della persona offesa, la circonvenzione di incapace assorbe la truffa.

Si valuti l'opportunità di precisare il rapporto tra la nuova fattispecie penale - in specie laddove sia configurabile un reato di danno, come nel caso della dazione di denaro - e il delitto di circonvenzione di persone incapaci.

Il **comma 2** dell'articolo 1 modifica l'art. 640-*quater* c.p. per prevedere, in caso di condanna per il reato di frode patrimoniale in danno di soggetti vulnerabili, la **confisca, anche per equivalente, dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo.**

Confisca penale

L'**articolo 2** introduce nel codice penale l'**art. 643-ter**, con l'obiettivo di **limitare i casi di applicazione della sospensione condizionale della pena** ai condannati per circonvenzione di incapaci (art. 643 c.p.) e frode in danno di soggetti vulnerabili (art. 643-bis c.p.). La disposizione stabilisce, infatti, che la concessione del beneficio debba essere subordinata:

Condizioni per accedere alla sospensione condizionale della pena

- all'obbligo delle restituzioni e al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento (o provvisoriamente assegnata);
- all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato.

L'**articolo 3** integra il contenuto del comma 2-bis dell'art. 275 c.p.p. prevedendo che, in relazione al nuovo reato di frode in danno di soggetti vulnerabili, possa applicarsi la misura della **custodia cautelare in carcere** anche se il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni.

Custodia cautelare

L'**articolo 4**, modificando l'art. 380 c.p.p., prevede l'**arresto obbligatorio in flagranza dei delitti** di circonvenzione di incapace (art. 643 c.p.) e di frode in danno di soggetti vulnerabili (nuovo art. 643-bis c.p.).

Arresto obbligatorio in flagranza

L'**articolo 4-bis** innalza la pena prevista per il delitto di **circonvenzione di persone incapaci** (art. 643 c.p.), prevedendo la reclusione da 2 a 7 anni (oggi da 2 a 6 anni) e la multa da 1.302 a 3.500 euro (oggi da 206 a 2.065 euro).

Aumento di pena per la circonvenzione di incapace

Relazioni allegare o richieste



Le proposte di legge AA.C. 4130 (*Ermini*), 40 (*Cirielli*), 257 (*Fucci*), 407 (*Caparini*) e 4362 (*Ferraresi*) sono tutte di iniziativa parlamentare e sono corredate dalla relazione illustrativa.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento è riconducibile alle materie "ordinamento penale" e "norme processuali", di esclusiva competenza legislativa statale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione.

Rispetto degli altri principi costituzionali

Quanto al rapporto tra reato di pericolo e rispetto del principio di offensività, si ricorda che per costante giurisprudenza costituzionale (da ultimo, sentenza n. 109 del 2016) rientra nella discrezionalità del legislatore l'opzione per forme di tutela anticipata, le quali colpiscano l'aggressione ai valori protetti nello stadio della semplice esposizione a pericolo, nonché, correlativamente, l'individuazione della soglia di pericolosità alla quale riconnettere la risposta punitiva.

cost293	Servizio Studi Dipartimento Istituzioni	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	 CD_istituzioni
	Servizio Studi Dipartimento Giustizia	st_giustizia@camera.it - 066760-9148	 CD_giustizia

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.